

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATO DALLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Deposito della Domanda di arbitrato (art. 10)

sottoscritta:

- 1) personalmente dalla parte ovvero
- 2) da difensore munito di procura

Deve contenere o essere accompagnata da:

- a) il nome e il domicilio delle parti;
- b) una descrizione della controversia e delle domande con l'indicazione del relativo valore economico;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
- g) la convenzione arbitrale.

MODALITA' E TERMINI di TRASMISSIONE (art. 10.3)

Entro 5 gg. lavorativi dal deposito:

1) a cura della Camera, mediante:

- raccomandata ovvero
- ogni mezzo idoneo alla ricezione;
- notificazione tramite Ufficiale Giudiziario - su richiesta dall'Attore.

Oppure

2) a cura dell'Attore

- trasmissione diretta al Convenuto, fatto salvo l'obbligo di deposito presso la Camera

Entro 30 gg. dal ricevimento della Domanda di arbitrato (art. 11.1)

N.B. termine prorogabile dalla Segreteria "*per giustificati motivi*" (art. 11.1.)

Deposito della Memoria di Risposta del Convenuto (art. 11)

sottoscritta:

- 1) personalmente dalla parte ovvero
- 2) da difensore munito di procura.

Deve contenere o essere accompagnata da:

- a) il nome e il domicilio del convenuto;
- b) l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della

- risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - f) la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

oooooooooooo

MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE (art. 11.3)

Entro 5 gg. lavorativi dal deposito:

1) a cura della Camera, mediante:

- raccomandata ovvero
- ogni mezzo idoneo alla ricezione;
- notificazione tramite Ufficiale Giudiziario, su richiesta del Convenuto.

Oppure

2) a cura del Convenuto

- trasmissione diretta all'attore, fatto salvo l'obbligo di deposito presso la Camera

**SE MEMORIA DEL CONVENUTO CONTIENE UNA DOMANDA
RICONVENZIONALE (art. 12)**

**Entro 30 gg. dal
ricevimento della memoria
di risposta contenente la
domanda riconvenzionale
N.B. termine prorogabile
dalla Segreteria "per giustificati
motivi" (art. 12.2)**

DEPOSITO MEMORIA DI REPLICA DELL'ATTORE

MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE (art. 12.3)

Entro 5 gg. lavorativi dal deposito:

a cura della Camera, mediante:

- raccomandata ovvero
- ogni mezzo idoneo alla ricezione



**Dopo Deposito della Memoria
di Risposta del Convenuto**

SEGRETARIA RICHIEDE ALLE PARTI UN FONDO INIZIALE

fissando un termine per i relativi versamenti (art. 41)

N.B. gli importi sono richiesti:

- a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti, ovvero
- sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

*** Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti (art. 41.5).**

Art. 42 Se una parte non versa l'importo richiestole

- a) La Segreteria Generale può richiederlo all'altra parte, fissando un termine per l'adempimento; oppure
- b) La Segreteria Generale, può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

* In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda rispetto alla quale vi è inadempimento.

**Decorsi due mesi dalla
comunicazione del
provvedimento di
sospensione**

La Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento

IL TRIBUNALE ARBITRALE (Tit. III, artt. 14 – 23)

COMPOSIZIONE

Art. 14.1: Il Tribunale Arbitrale è composto:

- 1) Arbitro Unico; oppure
- 2) Collegio (necessario numero dispari di arbitri).

* (art. 14.2) Se manca un accordo delle parti circa la composizione del Tribunale Arbitrale → presunzione per Arbitro Unico, tuttavia il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un Collegio di tre arbitri se lo ritiene opportuno:

- a) per la complessità, o
- b) per il valore della controversia stessa.

* (art. 14.4) Se la convenzione prevede un numero pari di arbitri: Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore.

NOMINA

Art. 15: gli arbitri sono nominati secondo la convenzione arbitrale.

Art. 15.3: se le parti hanno stabilito di nominare un Arbitro Unico di comune accordo, senza indicazione di un termine → indicazione avviene ad opera della Segreteria.

N.B. se le parti non raggiungono un accordo sul nome dell'Arbitro → nomina viene effettuata dal Consiglio Arbitrale.

Se la Convenzione prevede un Collegio senza ulteriori indicazioni circa le modalità di nomina dei suoi componenti
(art. 15.4):

- a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta nomina un arbitro, se la parte non vi provvede → nomina da parte del Consiglio Arbitrale;
- b) il presidente del Collegio è nominato dal Consiglio Arbitrale.

N.B. Le parti possono stabilire che il Presidente venga nominato di comune accordo dagli arbitri rispettivamente nominati. Le parti devono assegnare un termine per la nomina agli arbitri.

* se le parti non assegnano tale termine → indicazione avviene ad opera della Segreteria. Qualora gli arbitri non raggiungano un accordo sul nome del Presidente → questi viene nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi
(art. 15.5):

Il Consiglio Arbitrale nomina quale Arbitro Unico o Presidente del Collegio

una persona di nazionalità terza rispetto alle parti, salvo diversa indicazione delle stesse.

ARBITRATI CON PLURALITA' DI PARTI (art. 16)

Il Consiglio Arbitrale

- nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, a meno che:

- a) il Consiglio Arbitrale ritenga opportuna la nomina di un Arbitro Unico, e
- b) la Convenzione non preveda un Collegio.

N.B. Se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna di queste un arbitro, come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il Tribunale Arbitrale sia

formato da tre membri → il Consiglio Arbitrale nomina il solo Presidente

**LA SEGRETERIA COMUNICA AGLI ARBITRI LA
LORO NOMINA** (art. 18)



**Entro 10 gg. dalla ricezione
della comunicazione della loro
nomina** (art. 18)

GLI ARBITRI TRASMETTONO ALLA SEGRETERIA (art. 19):

- Dichiarazione di accettazione;
- Dichiarazione di indipendenza.

N.B. La Segreteria trasmette le dichiarazioni di indipendenza alle parti



**Entro 10 gg. dal ricevimento
della dichiarazione di
indipendenza**

**LE PARTI POSSONO TRASMETTERE PROPRIE "OSSERVAZIONI SCRITTE"
SULLE DICHIARAZIONI** (art. 19.3)

Ovvero

**DEPOSITO PRESSO SEGRETERIA DI UNA ISTANZA MOTIVATA DI
RICUSAZIONE DELL'ARBITRO** (art. 20)

N.B. l'istanza di ricusazione può essere presentata anche entro 10 gg. dalla conoscenza del motivo di ricusazione se questo non era precedentemente noto.

- l'istanza viene trasmessa dalla Segreteria agli arbitri ed alle parti
- la Segreteria assegna un termine a parti ed arbitri per il deposito di osservazioni sull'istanza

SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE DECIDE IL CONSIGLIO ARBITRALE

Sempre decorso il termine di 10 gg. dal ricevimento delle parti della dichiarazione di indipendenza dell'Arbitro:

- se la dichiarazione trasmessa si presentava senza rilievi, e
- se non vi sono state osservazioni provenienti dalle parti sulla medesima dichiarazione

la Segreteria conferma l'avvenuta nomina

*In tutti gli altri casi sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale



Una volta che le parti abbiano provveduto al versamento dei fondi iniziali richiesti dalla Segreteria

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ARBITRI (art. 24)



Entro 30 gg. dal ricevimento degli atti.

N.B. termine prorogabile dalla Segreteria Generale per "*giustificati motivi*"

*** Sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale le parti che non lo abbiano già fatto in precedenza possono:**

- 1) Scegliere il diritto applicabile per la decisione della controversia (art. 3.2);
- 2) Scegliere la lingua dell'arbitrato (art. 5.1.);

3) Contestare l'applicabilità del Regolamento (art. 13). Su tale contestazione decide il Consiglio Arbitrale dichiarando la procedibilità ovvero l'improcedibilità dell'arbitrato.

N.B. Se il Consiglio decide per la procedibilità rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale a riguardo (art. 13.2).

N.B. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale → la liquidazione finale viene disposta dalla Segreteria.

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE (art. 24)

MODALITA' DI COSTITUZIONE → Verbale datato e sottoscritto nel quale si fissano:

- 1) Lingua Arbitrato;
- 2) Sede dell'Arbitrato;
- 3) Modalità e termini per prosecuzione del procedimento.

*** Dalla data della costituzione del Tribunale Arbitrale incominciano a decorrere i 6 mesi per il deposito del lodo presso la Segreteria Generale**
(art. 36)

Tale termine può essere prorogato:

- 1) dal Consiglio Arbitrale, ovvero
- 2) dalla Segreteria, *purché vi sia il consenso delle parti* (art. 36.2).

* Il termine di 6 mesi è sospeso dalla Segreteria Generale:

- a) nei casi previsti dal Regolamento;
- b) in presenza di altro giustificato motivo (art. 36.3).

Dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale ha inizio il procedimento vero e proprio con la relativa istruzione probatoria (Artt. 24 – 32).

N.B. Art. 30 “*Domande Nuove*”: il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove:

- a) *se la parte contro la quale la domanda è proposta*
 - accetta il contraddittorio sulla stessa;
 - non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito; oppure
- b) *la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.*

Art. 31

Quando il Tribunale Arbitrale ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo

- pronuncia la chiusura dell'istruzione, e
- invita le parti alla precisazione delle conclusioni

a) Se lo ritiene opportuno o b) se una parte lo richiede il **Tribunale Arbitrale** fissa termini per il deposito di memorie conclusionali

*** Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale alla precisazione delle conclusioni, le parti non possono proporre**

- nuove domande;
- compiere nuove allegazioni;
- produrre nuovi documenti;
- proporre nuove istanze

Il Consiglio Arbitrale dispone la liquidazione finale delle spese del procedimento

LA SEGRETERIA RICHIEDE ALLE PARTI IL SALDO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

N. B. La Segreteria fissa un termine per i versamenti

DEPOSITO DEL LODO PRESSO LA SEGRETERIA (ART. 35)

* il deposito del lodo avviene in tanti originali quante sono le parti più uno per la Camera Arbitrale

DELIBERAZIONE DEL LODO (art. 33):

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza dei voti.

* La conferenza personale è necessaria solo se le norme applicabili al procedimento la impongano

FORMA DEL LODO (art. 34): Il lodo deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi, indicando in quest'ultimo caso i motivi dell'impedimento o del rifiuto.

N.B. di ogni sottoscrizione deve essere indicato:

- 1) Luogo
- 2) Data.

CONTENUTO DEL LODO (art. 34):

- a) indicazione delle parti e dei loro difensori;
- b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
- c) l'indicazione della natura "rituale" o "irritale" del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana;
- d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
- f) l'esposizione dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo;
- h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

CONTROLLO FORMALE (art. 34.4):

Prima della sottoscrizione del lodo, il Tribunale Arbitrale può richiedere un controllo formale alla Segreteria.

Controllo limitato alla verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 34 del Regolamento.

Entro 10 gg. dal deposito del lodo

TRASMISSIONE DEL LODO ALLE PARTI

* Il lodo è suscettibile di correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria, che la trasmette al Tribunale Arbitrale

Entro 1 mese dal ricevimento dell'istanza

Decisione del Tribunale Arbitrale con ordinanza, sentite le parti.